

# Sequestro preventivo impeditivo agli enti ex D.Lgs. 231/2001

Specialità dell'art. 53 D.Lgs. 231/2001, tutela dell'impresa e confisca nella sentenza Cass. Pen. n. 27615/2026.

Federico Palumbo   Diritto Penale   18 Agosto 2026   Lettura 10 min

## Stato della questione

La questione attiene ai presupposti del **sequestro preventivo impeditivo enti 231**. Con la sentenza n. 27615/2026, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione chiarisce che l'art. 53, comma 1, D.Lgs. 231/2001 costituisce norma speciale che limita le misure reali cautelari agli enti alle sole fattispecie di sequestro finalizzato alla confisca. Risulta inapplicabile alle persone giuridiche il sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., onde evitare la paralisi aziendale ed una non consentita sovrapposizione con il sistema delle sanzioni interdittive cautelari.

## Abstract (Italiano)

Il presente articolo esamina la sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, 22 luglio 2026, n. 27615. La Suprema Corte ha affermato l'inapplicabilità del sequestro preventivo impeditivo (art. 321, co. 1, c.p.p.) alle persone giuridiche sottoposte a procedimento ex D.Lgs. 231/2001. L'art. 53 D.Lgs. 231/2001 limita le misure reali cautelari alla sola confisca, preservando la continuità aziendale ed il sistema delle sanzioni interdittive.

## Abstract (English)

*This paper analyzes Supreme Court Second Criminal Section Judgment No. 27615 of 22 July 2026. The Court ruled that preventive impeditive seizure under Art. 321(1) Code of Criminal Procedure does not apply to corporate entities under Legislative Decree 231/2001, as Art. 53 restricts real precautionary measures solely to confiscation.*

## Punti Chiave della Sentenza

- **Specialità dell'art. 53 231:** Richiama solo il sequestro a fini di confisca ex art. 321, commi 2 e 2-bis, c.p.p.

- **Esclusione del sequestro impeditivo:** Inapplicabile il sequestro ex art. 321, comma 1, c.p.p. agli enti collettivi.
- **Tutela della continuità aziendale:** Evitata la paralisi produttiva dell'impresa prima della condanna.

### Massima Redazionale / Principio di Diritto

*In tema di responsabilità amministrativa degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. non può essere disposto nei confronti della persona giuridica, atteso che l'art. 53, comma 1, del medesimo decreto, norma speciale rispetto all'art. 34 che prevede l'applicazione delle disposizioni processuali penali in quanto compatibili, richiama esclusivamente i commi dell'art. 321 cod. proc. pen. relativi al sequestro finalizzato alla confisca, con espressa ed inequivoca esclusione del primo comma. Tale scelta normativa trova fondamento nella sistematica delle misure cautelari e nella volontà del legislatore di evitare che la misura reale impeditiva provochi la paralisi produttiva dell'ente, riservando la limitazione dell'attività aziendale alle sole sanzioni interdittive cautelari ed al commissariamento di cui agli artt. 45 e 15 del d.lgs. n. 231 del 2001.*

## 01. Fatto e vicenda processuale: le misure cautelari reali nei confronti dell'istituto di credito

La rilevante controversia decisa dalla **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, 22 luglio 2026, n. 27615<sup>1</sup>**, riguarda le misure cautelari reali disposte nei confronti di una banca nell'ambito di un procedimento per la responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Il GIP aveva disposto sia il **sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, co. 1, c.p.p.** sia il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, co. 2-bis, c.p.p. Il Tribunale del Riesame annullava entrambi i decreti ed il PM proponeva ricorso per cassazione.

Rigettando il ricorso dell'accusa, la Seconda Sezione Penale ha stabilito fondamentali principi sul **sequestro preventivo impeditivo enti 231**.

La complessa vicenda giudiziaria sfociata nella pronuncia della **Corte di Cassazione n. 27615/2026** trae origine da un'articolata indagine penale condotta nei confronti dei vertici aziendali di un importante istituto di credito e della stessa persona giuridica, imputata per l'illecito amministrativo derivante dai delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in relazione a finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia.

In sede d'indagini preliminari, la Procura della Repubblica richiedeva ed otteneva dal GIP l'emissione di un imponente decreto di sequestro preventivo articolato su un doppio binario: da un lato, il **sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p.** diretto a bloccare i rami d'azienda coinvolti nell'erogazione dei crediti; dall'altro, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p.

La società bancaria proponeva tempestivo riesame avverso il decreto cautelare reale. Il Tribunale del Riesame accoglieva integralmente l'istanza difensiva ed annullava la misura impeditiva per insussistenza del presupposto normativo nei confronti degli enti 231, nonché la misura a fini di confisca per difetto di motivazione sul **periculum in mora**, evidenziando che l'istituto di credito era già sottoposto ad amministrazione straordinaria su impulso di Banca d'Italia ed aveva avviato un profondo processo di ricapitalizzazione e self-cleaning.

Il Pubblico Ministero impugnava la decisione dinanzi alla Sezione Seconda Penale della **Corte di Cassazione**, contestando la pretesa inapplicabilità del sequestro impeditivo agli enti e prospettando la remissione della questione alle Sezioni Unite o sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 **D.Lgs. 231/2001**.

## 02. La struttura delle misure cautelari reali nel D.Lgs. 231/2001 ed il ruolo dell'art. 53

### 2.1 — Il rapporto di specialità dell'art. 53 D.Lgs. 231/2001 rispetto all'art. 321 c.p.p.

L'art. 53 del [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#) disciplina le misure cautelari reali applicabili agli enti, costituendo norma speciale rispetto alle disposizioni generali del codice di rito penale<sup>2</sup>.

La disposizione richiama espressamente soltanto i commi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex [art. 321, commi 2 e 2-bis c.p.p.](#), con omissione consapevole del primo comma relativo al sequestro impeditivo.

La ricostruzione sistematica compiuta dai giudici di piazza Cavour riafferma la centralità del principio di legalità e di tassatività in materia di misure cautelari reali d'impresa.

L'art. 53 **D.Lgs. 231/2001** non rappresenta una mera lacuna coordinativa del testo normativo, bensì il frutto di un ponderato bilanciamento tra l'interesse repressivo dello Stato ed la salvaguardia dei complessi aziendali.

La rigorosa applicazione del principio di specialità costituisce il presupposto indefettibile per garantire la prevedibilità e la legalità dell'azione penale d'impresa.

La rigorosa applicazione del principio di garanzia e della riserva di legge in materia cautelare reale tutela l'affidamento degli operatori economici e la certezza del diritto.

### 2.2 — La tassatività dei rinvii codicistici e la volontà del legislatore del 2001

Il dato letterale del **D.Lgs. 231/2001** e la Relazione Ministeriale confermano la tassatività del rinvio, precludendo l'estensione analogica o l'applicazione del sequestro impeditivo agli enti<sup>3</sup>.

Il nodo teorico centrale sciolto dalla Suprema Corte risiede nell'esegesi dell'[art. 53 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) e nei suoi rapporti di specialità con le disposizioni generali del codice di procedura penale.

L'art. 53, comma 1, **D.Lgs. 231/2001** stabilisce che il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell'articolo 19, richiamando espressamente ed esclusivamente le forme previste dall'[articolo 321, commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale](#). Il legislatore della riforma 231 ha operato una selezione consapevole, omettendo volutamente il rinvio al primo comma dell'art. 321 c.p.p.

Come chiarito dalla Corte, l'art. 34 del **D.Lgs. 231/2001**, che prevede l'applicazione delle norme del codice di rito penale 'in quanto compatibili', recede di fronte alla presenza di una norma speciale ed autonoma quale l'art. 53. Consentire al pubblico ministero ed al giudice di applicare il sequestro impeditivo ex art. 321 comma 1 c.p.p. nei confronti della persona giuridica significherebbe tradire il dato letterale della norma speciale ed introdurre in via analogica una misura cautelare non prevista dalla legge.

## 03. L'incompatibilità del sequestro impeditivo con il sistema delle misure interdittive cautelari

### 3.1 — Tutela della continuità aziendale e commissariamento giudiziale ex art. 15 D.Lgs. 231/2001

Consentire l'applicazione del **sequestro preventivo impeditivo** nei confronti della persona giuridica si porrebbe in insanabile contrasto con la logica delle **sanzioni interdittive** cautelari di cui agli artt. 45 e ss. **D.Lgs. 231/2001**<sup>4</sup>.

Il legislatore 231 ha previsto l'istituto del **commissariamento giudiziale** ex art. 15 del d.lgs. 231/2001 proprio per evitare la paralisi dell'attività produttiva e tutelare l'occupazione ed i terzi creditori<sup>5</sup>.

L'esame comparativo delle pronunce della Cassazione Penale evidenzia una netta linea di continuità volta a tutelare il principio di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione cautelare reale.

I giudici di legittimità ribadiscono che l'adozione di misure preventive non può mai tradursi in una sanzione anticipata prive delle garanzie del contraddittorio di merito.

L'esclusione del sequestro impeditivo evita la paralisi produttiva dell'ente e preserva la tutela dei lavoratori dipendenti e dei terzi contrattualmente legati all'azienda.

La giurisprudenza della Sezione Seconda Penale fissa un punto fermo contro l'uso distorto o sproporzionato dei sequestri d'azienda prima del giudizio di merito.

La protezione dell'attività d'impresa contro interventi cautelari sproporzionati costituisce valore primario del diritto penale societario.

La giurisprudenza penale d'impresa ribadisce la necessità di evitare ogni automatismo nell'adozione delle misure cautelari reali.

La rigorosa osservanza delle garanzie formali e sostanziali rappresenta il presupposto imprescindibile per l'esercizio della giurisdizione penale d'impresa.

### 3.2 — La Tabella dei Precedenti ed il panorama delle pronunce correlate

La seguente tabella riassume i principali arresti della Cassazione Penale in materia di **D.Lgs. 231/2001** e misure cautelari reali d'impresa:

| PRONUNCIA ED ANNO               | OGGETTO DELLA DECISIONE                         | PRINCIPIO RILEVANTE AFFERMATO                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cass. Pen. n. 27615/2026</b> | Sequestro impeditivo agli enti 231.             | L'art. 53 D.Lgs. 231/2001 ammette solo il sequestro a fini di confisca, escludendo il sequestro impeditivo.                   |
| <b>Cass. Pen. n. 18369/2026</b> | Sequestro per confisca nei reati P.A.           | Ineludibilità dell'obbligo di motivazione sul periculum in mora anche nel sequestro per confisca ex art. 321 co. 2-bis c.p.p. |
| <b>Cass. Pen. n. 11330/2026</b> | Truffa erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio. | Rapporti tra art. 640-bis e 316-ter c.p., finanziamenti garantiti MCC e ripartizione della confisca.                          |
| <b>Cass. Pen. n. 24691/2026</b> | Confisca obbligatoria nel patteggiamento.       | Obbligo di disporre la confisca per equivalente dei delitti di truffa anche in assenza di patto processuale sul punto.        |

La scelta statutaria del legislatore del 2001 di precludere il sequestro impeditivo nei confronti delle persone giuridiche risponde ad una precisa logica di sistema volta a salvaguardare la continuità aziendale dell'impresa.

Mentre nei confronti della persona fisica il sequestro impeditivo mira ad evitare l'aggravamento o la reiterazione del reato privando il singolo della disponibilità della res, nei confronti della persona giuridica l'eventuale blocco impeditivo di beni, impianti o rami d'azienda provocherebbe l'immediata paralisi dell'attività produttiva, determinando danni irreparabili all'occupazione ed ai terzi creditori estranei all'illecito.

Per le esigenze di prevenzione della reiterazione degli illeciti d'impresa, il **D.Lgs. 231/2001** ha apprestato uno strumento tipico e graduato: il sistema delle **sanzioni interdittive** cautelari di cui agli artt. 45 e ss., affiancato dall'istituto del **commissariamento giudiziale** ex art. 15 D.Lgs. 231/2001. Quest'ultimo consente di affidare la gestione dell'ente ad un commissario affinché assicuri la prosecuzione dell'attività ed adegui i presidi organizzativi, evitando la distruzione del valore aziendale prima della sentenza definitiva.

## 04. La costituzionalità del trattamento cautelare

## differentiato tra persone fisiche ed enti

### 4.1 — La diversità ontologica dei soggetti e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

La **Corte di Cassazione** ha rigettato le censure del Pubblico Ministero in ordine all'asserita incostituzionalità dell'art. 53 **D.Lgs. 231/2001**. La diversa natura ontologica tra persona fisica ed ente collettivo giustifica regimi cautelari differenziati.

« **Il sequestro preventivo impeditivo non può essere disposto nei confronti delle persone giuridiche: l'art. 53 D.Lgs. 231/2001 limita le misure reali alla sola confisca.** »

In ordine al sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p., la pronuncia chiarisce che la mera astratta confiscabilità del bene non esime il giudice dal motivare in ordine al **periculum in mora**.

Occorre dimostrare la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di depauperamento del patrimonio o di dispersione delle garanzie reali, specialmente quando l'ente sia già affidato ad un organo di gestione giudiziale.

La graduazione delle risposte sanzionatorie d'impresa risponde ai canoni costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento giudiziario.

La distinzione tra **sanzioni interdittive** e misure patrimoniali preserva la coerenza sistematica dell'intero impianto normativo introdotto dal **D.Lgs. 231/2001**.

La rigorosa delimitazione del perimetro applicativo delle misure reali previene il rischio di sanzioni preventive lesive della libertà d'iniziativa economica.

La corretta applicazione delle regole del giusto processo assicura l'effettiva tutela dei diritti costituzionali delle persone giuridiche.

La Suprema Corte ribadisce che la tutela dell'iniziativa economica e del lavoro subordinato impedisce l'adozione di provvedimenti ablativi non espressamente previsti dalla legge.

### 4.2 — Presupposti del sequestro a fini di confisca ed il periculum in mora

Anche nell'ambito delle misure reali dirette alla confisca ex art. 321, co. 2-bis, c.p.p., la giurisprudenza esige una rigorosa motivazione sul **periculum in mora**<sup>6</sup>.

Ove l'ente sia sottoposto ad amministrazione straordinaria o giudiziale e non sussistano rischi di dispersione patrimoniale, la misura cautelare reale deve essere revocata od annullata<sup>7</sup>.

La decisione n. 27615/2026 affronta ed affronta con grande rigore dogmatico le censure di illegittimità costituzionale sollevate dall'organo dell'accusa per asserita disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra persone fisiche e persone giuridiche.

La Cassazione dichiara la questione manifestamente infondata, ribadendo che la profonda ed ontologica diversità di natura tra la persona fisica e l'ente collettivo giustifica pienamente la sussistenza di regimi cautelari differenziati. L'impresa costituisce un complesso organizzato di beni ed energie lavorative tutelato dall'art. 41 della Costituzione, la cui tutela della continuità operativa risponde ad un prevalente interesse pubblico.

## 05. Rilievi pratici ed indicazioni operative per la difesa dell'ente e la gestione del rischio 231

### 5.1 — Strategie di difesa dinanzi al Riesame ed alla Cassazione contro i sequestri reali

I difensori delle società e degli enti collettivi devono eccepire l'illegittimità dei decreti di **sequestro preventivo impeditivo** ex art. 321, co. 1, c.p.p. per espressa ed inequivoca violazione dell'art. 53 D.Lgs. 231/2001<sup>8</sup>.

È fondamentale dimostrare l'assenza di **periculum in mora** nel sequestro per confisca, evidenziando le misure di self-cleaning ed i presidi organizzativi adottati dall'impresa.

Nell'ottica della corporate compliance, l'orientamento espresso dalla Cassazione valorizza l'efficacia esimente ed attenuante delle condotte di riparazione delle conseguenze del reato.

La tempestiva rimozione dei soggetti apicali coinvolti nell'illecito e l'adozione di presidi prevenzionali idonei consentono all'ente di evitare l'applicazione di **sanzioni interdittive** ed alla confisca diretta dei beni.

La strutturazione di idonei canali di comunicazione interna ed il costante aggiornamento dei presidi prevenzionali rafforzano l'efficacia esimente del Modello 231.

L'articolazione delle difese societarie dinanzi agli organi del riesame richiede un'attenta documentazione della struttura organizzativa e delle procedure di self-cleaning.

La corretta qualificazione dei presupposti cautelari garantisce l'equilibrio tra esigenze investigative e diritti fondamentali dell'ente.

L'adozione di rigorosi modelli organizzativi costituisce la prima linea di difesa per la salvaguardia del patrimonio aziendale.

### 5.2 — Presidi organizzativi dei Modelli 231 e prevenzione delle sanzioni interdittive

L'adozione ed l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 consentono di neutralizzare il rischio di **sanzioni interdittive** e cautelari.

L'aggiornamento dei presidi anticorruzione e dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza garantisce la continuazione dell'attività economica ed la tutela del patrimonio aziendale.

La pronuncia in rassegna offre rilevanti indicazioni pratiche ed operative per la difesa tecnica degli enti e per la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231.

Nel contenzioso cautelare reale, i legali della società devono eccepire la radicale inammissibilità di qualsiasi istanza di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. avanzata dalla Procura della Repubblica, richiedendo l'immediato annullamento del provvedimento ex art. 53 **D.Lgs. 231/2001**.

## 06. Conclusioni ed prospettive applicative nel diritto penale dell'economia

La sentenza n. 27615/2026 della Sezione Seconda Penale si attesta come pietra angolare nel sistema delle misure cautelari reali nei confronti degli enti.

Ribadendo l'inapplicabilità del **sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, co. 1, c.p.p.**, la **Corte di Cassazione** assicura il rispetto dei principi di legalità, specialità e tutela dell'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.

In conclusione, la sentenza n. 27615/2026 della Seconda Sezione Penale rappresenta una tappa fondamentale nel consolidamento del diritto penale dell'economia contemporaneo.

### Fonti Utilizzate

#### Normativa di riferimento

[Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, artt. 6, 15, 34, 45, 53](#) — Responsabilità amministrativa degli enti, sanzioni interdittive, commissariamento e misure cautelari reali.

[Codice di Procedura Penale, art. 321, commi 1, 2, 2-bis](#) — Sequestro preventivo impeditivo e sequestro finalizzato alla confisca.

#### Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza 22 luglio 2026, n. 27615** — Sentenza in commento: inapplicabilità del sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, co. 1, c.p.p. agli enti ex D.Lgs. 231/2001.
2. **Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza 21 maggio 2026, n. 18369** — Giurisprudenza di legittimità: sequestro per confisca nei reati contro la P.A. ed obbligo di motivazione sul periculum in mora.
3. **Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 26 marzo 2026, n. 11330** — Giurisprudenza di legittimità: truffa erogazioni pubbliche, garanzie fondi pubblici Mediocredito ed autoriciclaggio.

4. **Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza 2 luglio 2026, n. 24691** — Giurisprudenza di legittimità: confisca per equivalente obbligatoria nel patteggiamento per delitti contro la P.A. e truffa.
5. **Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 21 luglio 2026, n. 27391** — Giurisprudenza di legittimità: reato continuato ex art. 81 c.p. tra bancarotta fraudolenta, reati fiscali ed erogazioni pubbliche.
6. **Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza 2 febbraio 2026, n. 4222** — Giurisprudenza di legittimità: associazione per delinquere, bancarotta preferenziale e termini di prescrizione.
7. **Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza 3 giugno 2026, n. 20342** — Giurisprudenza di legittimità: corruzione negli appalti pubblici, prezzo del reato e prestazioni lavorative reali o fittizie.
8. **Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 3 febbraio 2026, n. 4603** — Giurisprudenza di legittimità: bancarotta fraudolenta distrattiva, figura dell'amministratore di fatto e prova della distrazione.



## Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.